

**Legge federale
per la promozione delle attività giovanili
extrascolastiche
(Legge sulle attività giovanili, LAG)**

del 6 ottobre 1989 (Stato 27 dicembre 2006)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 1987¹,
decreta:*

Sezione 1: Oggetto, definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la promozione, da parte della Confederazione, delle attività giovanili extrascolastiche d'interesse nazionale.

Art. 2 Attività giovanili extrascolastiche

¹ Le attività giovanili extrascolastiche forniscono, a fanciulli ed a giovani, possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche e sociali collaborando attivamente in organizzazioni giovanili, per esempio assumendo funzioni direttive, assistenziali o consultive.

² Le attività giovanili extrascolastiche possono essere esercitate segnatamente nei campi seguenti:

- a. giochi e sport;
- b. sanità, natura e ambiente;
- c. formazione, cultura e società.

³ Le attività giovanili extrascolastiche sono d'interesse nazionale se il campo d'azione dell'istituzione responsabile o il progetto si estende a più d'un Cantone oppure a una regione linguistica.

Art. 3 Istituzione responsabile

Per istituzione responsabile s'intende un'associazione, un'organizzazione o un consorzio senza scopo lucrativo, dedito soprattutto ad attività giovanili extrascolastiche.

RU 1990 2007

¹ FF 1988 I 641

Art. 4 Commissione della gioventù

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della gioventù che, per le autorità federali competenti:

- a. segue la condizione giovanile in Svizzera;
- b. esamina le misure adottabili;
- c. prima che siano emanate importanti disposizioni di diritto federale, dà il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui giovani.

² La commissione può presentare proposte di propria iniziativa.

Sezione 2: Promozione istituzionale**Art. 5** Forme di promozione

¹ La Confederazione può versare alle istituzioni responsabili delle attività giovanili extrascolastiche sussidi annui globali o sussidi specifici per:

- a. la formazione e il perfezionamento di giovani nell'espletamento di funzioni direttive e assistenziali;
- b. l'organizzazione di manifestazioni nei campi delle attività giovanili extrascolastiche e dello scambio di giovani;
- c. misure di coordinamento in favore di organizzazioni giovanili;
- d. la collaborazione internazionale di organizzazioni giovanili;
- e. l'informazione e la documentazione sui problemi dei giovani.

² La Confederazione può fornire altre prestazioni, quali prestito di materiale militare o sportivo, agevolazioni di trasporto, consegna gratuita di stampati federali.

³ Non sono concesse prestazioni per attività già sussidiabili in virtù della legge federale del 17 marzo 1972² che promuove la ginnastica e lo sport.

Art. 6 Entità dei sussidi

¹ I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili.

² Sono commisurati:

- a. alla struttura e alla grandezza dell'istituzione responsabile;
- b. al genere e all'importanza dell'attività o del progetto;
- c. alle prestazioni dell'istituzione medesima e ai contributi di terzi.

² RS 415.0

Art. 7 Sussidi annui

I sussidi annui sono destinati al finanziamento della preparazione e dell'esecuzione delle attività abituali di un'istituzione secondo l'articolo 5 capoverso 1.

Art. 8 Sussidi specifici

I sussidi specifici sono destinati a promuovere singoli progetti, sostitutivi o complementivi delle attività abituali di un'istituzione.

Sezione 3: Rifiuto e restituzione dei sussidi**Art. 9**

¹ I sussidi vengono negati o vanno restituiti se:

- a. ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci;
- b. l'istituzione responsabile non ne adempie le condizioni o gli oneri;
- c. non sono impiegati per attività rientranti in quelle giovanili extrascolastiche.

² L'istituzione in colpa può essere esclusa da ulteriori misure promozionali previste dalla presente legge.

³ Se l'istituzione è sciolta nel corso dell'anno, sarà chiesto il rimborso proporzionale del sussidio annuo versato giusta l'articolo 7.

Sezione 4: Consultazione³**Art. 10⁴**

...

Art. 11 ...⁵

Prima di emanare le disposizioni esecutive della presente legge, nonché in occasione di altri progetti legislativi importanti per i giovani, la Confederazione consulta le associazioni mantello delle organizzazioni che si occupano delle attività giovanili extrascolastiche.

³ Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

⁴ Abrogato dal n. I 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

⁵ Abrogata dal n. 8 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni occorrenti.

² Per l'esecuzione delle disposizioni esecutive, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione delle associazioni nazionali giovanili mantello; i sussidi sono assegnati e versati dalla Confederazione.

Art. 13 Modificazione del Codice delle obbligazioni

Il Codice delle obbligazioni⁶ è modificato come segue:

Art. 329, marginale

...

Art. 329b cpv. 2

...

Art. 329e

...

Art. 362 cpv. 1

...

Art. 14 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1991⁷

⁶ RS 220. Le modifiche qui appresso sono inserite nel Codice menzionato.

⁷ DCF del 10 dic. 1990 (RU 1990 2011)